

COMUNE DI MATTIE

REGOLAMENTO

PER

L'INDIZIONE

DI

REFERENDUM

POPOLARI.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21 marzo 2012

CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 1- OGGETTO

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di svolgimento di referendum consultivo, in attuazione dell'art. 8 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 27 dello Statuto Comunale.
2. Le finalità del presente regolamento vanno perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.

ART. 2- FINALITA' ED ESCLUSIONE

1. Con il referendum i cittadini del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti su materie di esclusiva competenza comunale e che siano comunque di rilevante interesse per tutta la comunità.
2. Non possono essere oggetto di referendum le materie previste dall'art. 32, 2° comma, dello Statuto Comunale.
3. Non possono essere sottoposte a referendum, per un periodo di almeno due anni, le questioni già oggetto di precedente referendum che abbiano ottenuto esito negativo.

CAPO 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

ART. 3- DATA DI EFFETUAZIONE DEL REFERENDUM

1. In ciascun anno solare può svolgersi un'unica consultazione referendaria, con non più di due quesiti, in una giornata di domenica compresa tra il 1 marzo ed il 30 giugno o tra il 1 settembre ed il 30 novembre, non coincidente con altre operazioni di voto provinciali o comunali.
2. La data per l'effettuazione del referendum è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale almeno 60 giorni prima della giornata di consultazione, sentito, in caso di referendum per iniziativa del corpo elettorale, il Comitato dei promotori.
3. Il referendum non può avere luogo quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

ART. 4- INIZIATIVA REFERENDARIA

1. Il referendum è indetto dal Consiglio Comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio Comunale
 - b) per iniziativa degli elettori

ART. 5- INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale può determinare di promuovere un referendum qualora ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte o programmi di particolare rilevanza corrispondano effettivamente alla tutela degli interessi e delle esigenze dei cittadini.
2. Nel caso su esposto, la deliberazione di indizione deve essere approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 6- INIZIATIVA DEL CORPO ELETTORALE

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono alla costituzione del Comitato dei promotori, composto da tre di essi, ed alla definizione del quesito o dei quesiti oggetto del referendum, conferendo al comitato stesso l'incarico di approvare le procedure necessarie. Il Comitato nomina, tra i suoi componenti, un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato presente al Sindaco la richiesta dei sottoscritti, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. il Sindaco, nei successivi 20 giorni, convoca la commissione per i referendum, così composta:
 - a) il Sindaco, che la presiede
 - b) il Segretario Comunale
 - c) il responsabile dell'ufficio anagrafe
4. In caso di assenza od impedimento, i suddetti componenti sono sostituiti dai soggetti che, per legge o per Statuto, sono deputati a sostituirli.
5. Non possono far parte della Commissione coloro i quali siano tra i promotori del referendum. La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta di referendum, tenuto conto di quanto disposto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, nonché sulla comprensibilità del quesito, proposto. Nel caso ritenga necessarie modifiche alla formazione del quesito, per renderlo più chiaro ed univoco, può procedere ad una riformulazione tecnica del quesito stesso, sentito il coordinatore del Comitato dei promotori.
6. La decisione della commissione deve essere notificata al coordinatore del comitato con atto motivato, entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta e comunicata al Sindaco.
7. Ricevuta la comunicazione sull'ammissione del referendum, il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali. Per elettori si intendono i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della richiesta.
8. Le firme di presentazione della richiesta di referendum devono essere apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere, all'inizio di ogni foglio, la dicitura "Comune di Mattie – Richiesta di referendum", nonché l'indicazione completa e chiaramente leggibile del quesito. I moduli, prima di essere utilizzati, devono essere presentati alla segreteria comunale, che provvede a vidimarli, apponendo il timbro del comune e la firma del funzionario incaricato all'inizio di ogni foglio.
9. Le firme sono apposte in calce al testo del quesito. Accanto alle firme devono essere indicati, in modo chiaro e leggibile, il cognome ed il nome, la data di riconoscimento. Le firme devono essere autenticate da un Notaio, da un Cancelliere, dal Segretario Comunale o da un impiegato del Comune incaricato dal Sindaco, oppure da un consigliere comunale o da altro pubblico ufficiale, davanti al quale le firme devono essere apposte. Le autenticazioni effettuate dal Segretario, dai dipendenti o dai consiglieri sono esenti da spese.
10. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la segreteria comunale entro le ore 12 del sessantesimo giorno successivo al giorno della notifica della decisione di ammissione al referendum.
11. Il Segretario Comunale, entro 10 giorni dal deposito delle sottoscrizioni di cui al precedente comma 10, provvede a darne comunicazione al presidente della

commissione per i referendum, il quale, nei 10 giorni successivi, convoca la commissione medesima.

12. La commissione per il referendum verifica la regolarità delle firme di presentazione, nonché l'iscrizione nelle liste elettorali di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello previsto dal comma 7 del presente articolo e richiede, se necessario, chiarimenti al comitato dei promotori. La decisione della commissione deve aver luogo entro 30 giorni dal deposito di cui al precedente comma 10 del presente articolo ed essere, senza ritardo, notificata al rappresentante del comitato dei promotori e notificato al Sindaco.
13. Il Sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, al fine di adottare i provvedimenti di competenza.

ART. 7- PROCEDIMENTO

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. La consultazione referendaria è valida se ad essa partecipa almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
3. Di regola l'istituzione del seggio elettorale e la scelta del luogo ove il medesimo è situato sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.
4. La commissione per il referendum verifica che tutte le operazioni che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, dello statuto e del presente regolamento.

ART. 8 – INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum è indetto con deliberazione del Consiglio Comunale, cui va allegato il facsimile della scheda di valutazione. Il provvedimento è adottato almeno 60 gg prima della data fissata per la votazione, stabilita con le modalità di cui all'art. 3 del regolamento. Copia della deliberazione viene inviata al comitato promotore ed al presidente della commissione per il referendum. Viene altresì inviata al prefetto, per quanto di competenza, comunicazione dell'indizione dello svolgimento del referendum, con copia dei relativi provvedimenti.
2. Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone la pubblicazione dei manifesti, con quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito
 - b) il giorno e l'ora della votazione
 - c) le modalità della votazione
 - d) il luogo della votazione
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum
3. Qualora sia indetta nello stesso giorno una consultazione referendaria con più quesiti, il manifesto deve riportare distintamente i quesiti, nell'ordine d'ammissione, con una veste grafica che consenta di individuare chiaramente il testo di ciascuno di essi.
4. Il manifesto è affisso in un numero di copie pari al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data dell'audizione e viene integrata, qualora i manifesti vengano distrutti o comunque resi illeggibili, entro il decimo giorno precedente la data suddetta.

5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico nella sala in cui avranno luogo le votazioni.

ART. 9 – DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata in egual misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti dal Comune, al comitato dei promotori ed al gruppo consiliare comunale che, entro 10 giorni dall'indizione del referendum, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla segreteria comunale
3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al comune.
4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento del responsabile dell'ufficio, in analogia alle modalità stabilite dalla normativa statale.
5. Entro il 33° giorno precedente quello della votazione il responsabile dell'ufficio comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per l'affissione, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
6. Lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate in base all'ordine di presentazione al protocollo del Comune.
7. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà delle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori dei referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previste dalle norme suddette.
8. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

ART. 10 – CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE

1. Se prima dello svolgimento dei referendum vengono meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, delibera la chiusura delle operazioni referendarie, su proposta della commissione per i referendum, la quale formula detta proposta sentito il comitato dei promotori.

2. Entro 5 giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla commissione per i referendum, al comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti ed altri mezzi idonei.

ART. 11 – ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta al Segretario Comunale, il quale si avvale degli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. Il Segretario Comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie, impartendo le opportune direttive per gli uffici comunali per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuenti.

ART. 12 – CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

1. Per poter essere ammesso al voto ciascun elettore deve esibire la tessera elettorale rilasciata ai sensi del d.p.r. 8 settembre 2000, n. 299, unitamente ad un documento di identificazione.

ART. 13 – UFFICIO DI SEZIONE

1. La sezione per il referendum è composta dal presidente, da tre scrutatori, dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario.
2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione, la commissione elettorale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, alla nomina degli scrutatori, secondo le disposizioni contenute nella normativa statale.
3. Nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo, l'Ufficio elettorale procede alla nomina del presidente, scelto dalle persone iscritte nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i, sulla base del presente ordine di precedenza:
 - persone che abbiano svolto il presidente di seggio nelle ultime elezioni;
 - persone che abbiano svolto l'incarico in elezioni precedenti alle ultime;
 - persone che abbiano svolto in precedente elezioni le funzioni di scrutatore o segretario di seggio;
 - persone non rientranti fra le precedenti categorie.
4. I presidenti di seggio provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti prescritti.
5. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario, nella misura stabilita dai decreti ministeriali vigenti.

Art. 14 – COSTITUZIONE DEL SEGGIO E MODALITA' DELLE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

1. La sala della votazione è allestita a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361.
2. Il seggio si costituisce alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali di sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. All'operazione di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedono, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal capogruppo, nonché, in caso di referendum di iniziativa popolare, un rappresentante designato dal coordinatore del comitato promotore. Le designazioni di detti rappresentanti devono avvenire con apposito atto.
4. Le schede del referendum, di carta di tipo consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.
5. Possono comunque essere adottati sistemi elettronici di votazione con modalità tecniche approvate preventivamente dal Consiglio Comunale.
6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 22,00.
7. Al termine della votazione, iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio, che continuano sino alla conclusione. In caso si più di due quesiti, i seggi vengono chiusi al termine delle votazioni e lo scrutinio ha luogo dalle ore 8 del giorno successivo. terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente del Presidente di seggio o da un suo delegato all'ufficio preposto al servizio elettorale.
8. Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio.

ART. 15 – DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale, coadiuvato da personale comunale.
2. L'ufficio per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15,00 del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, sulla base delle risultanze dei risultati di scrutinio, provvedere:
 - a determinare il numero degli elettori che hanno votato e da far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento;
 - a riassumere i voti e determinare e proclamare i risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio per i referendum viene redatto apposito verbale, in due esemplari, dei quali uno consegnato al Sindaco e uno all'ufficio elettorale comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario Comunale trasmette subito la documentazione alla commissione per i referendum; la commissione, in adunanza pubblica da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende coscienza degli atti e decide su reclami relativi alle operazioni di scrutinio. In base agli accertamenti effettuati, la commissione procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constatare i risultati definitivi del referendum. La commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco.
6. Il Sindaco provvederà, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della commissione per il referendum, alla comunicazione dell'esito alla consultazione:
 - Ai cittadini, mediante affissione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni, e mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici ed altre opportune forme di informazione;
 - Ai capigruppo, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio elettorale e della commissione per i referendum;
 - Al comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio elettorale e della commissione per il referendum.
7. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali della adunanza dell'ufficio elettorale e della commissione per i referendum, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'ufficio preposto al servizio elettorale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali della sezione, dell'ufficio elettorale e della commissione e procede allo scarto della restante documentazione e relativa alla consultazione, incluse le schede di votazione.

ART. 16 – DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco è tenuto a sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, per le determinazioni conseguenti, la questione oggetto del referendum, entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati.

ART. 17 – INFORMAZIONI AI CITTADINI

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti ed altre forme di informazione ritenute opportune.
2. Copia della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro 10 giorni dall'adozione, al rappresentante al comitato dei promotori.

CAPO 3 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia elettorale, se e per quanto compatibili.
2. Il referendum comunale, ove previsto nella stessa data per le elezioni regionali, politiche ed europee o per i referendum nazionali o regionali, avrà luogo in ogni caso nel rispetto delle disposizioni legislative relative alla consultazione elettorale concomitante. In tale ipotesi il presente regolamento troverà applicazione per quanto sia compatibile con le disposizioni legislative medesime.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione.